

## REGOLAMENTO (CE) N. 1278/1999 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1999

che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, nei settori delle uova e del pollame per la campagna di commercializzazione 1999/2000, da un lato, i quantitativi di uova e di carni di pollame del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonero dal dazio applicabile all'importazione dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni provenienti dal resto della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago sia di pulcini sia di uova da cova originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o prodotti di cui trattasi;

considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/98<sup>(4)</sup>;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime d'approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio; che occorre prevedere pertanto l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame che beneficiano dell'esonero dal dazio o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità.

*Articolo 2*

1. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'aiuto per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità è fissato nell'allegato II.

2. I prodotti per i quali è concesso l'aiuto sono designati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(5)</sup>, in particolare all'allegato, sezione n. 8 e 9.

*Articolo 3*

Nell'allegato III sono fissati l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per la fornitura alle isole Canarie di materiale di riproduzione di galli e galline originario della Comunità nonché il numero di pulcini e uova da cova per i quali l'aiuto è concesso.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 117 del 24.4.1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.